

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 luglio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2021, n. 30.

Modifiche all'articolo 14-bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). (22R00212) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 34.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19). (22R00216) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 35.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022. (22R00217) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2021, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)». (22R00213) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico». (Già pubblicato in data 28 dicembre 2021 sul 5° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 51). (22R00214) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: «Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili». (22R00235) Pag. 7


REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 marzo 2021, n. 9.

Modifiche al regolamento sul contenuto e sulla gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole. (22R00218) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 marzo 2021, n. 10.

Regolamento sull'ampliamento di pubblici esercizi. (22R00245) Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2021, n. 11.

Linee guida per l'organizzazione e il coordinamento di tempi e spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale. (22R00219) . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 aprile
2021, n. 12.

Modifiche al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (22R00246) Pag. 21

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2021, n. 0156/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della LR 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196. (22R00205) . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2021, n. 0161/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115. (22R00206) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 settembre 2021, n. 0163/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilanciImpresa FVG-riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82. (22R00207) Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2021, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG). (22R00208) Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 ottobre
2021, n. 0170/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del «Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19» di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69. (22R00209) Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 ottobre
2021, n. 0172/Pres.

Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7-bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese). (22R00210) Pag. 31


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre
2021, n. 0184/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016. (22R00211) Pag. 34

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 della Regione Piemonte recante «Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). (22R00215) Pag. 36



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2021, n. 30.

Modifiche all'articolo 14-bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48S4 del 7 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28

1. Il comma 1-ter dell'art. 14-bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è abrogato.

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 dicembre 2021

CIRIO

(Omissis).

22R00212

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 34.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S5 del 28 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole «nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 13/2020 è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19, della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei *voucher* vacanza.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00216

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 35.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S5 del 28 dicembre 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto della Regione e dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2022 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2021-2023 della Regione, approvato con legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle spese per investimenti collegati all'accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), alle spese previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del Comitato interministeriale per la programmazione economica ed alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determina il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza.

4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00217



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2021, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49S3 del 9 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 30 luglio 2012, n. 9;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-4253 del 3 dicembre 2021

E M A N A
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva), definisce gli interventi e sostiene le iniziative utili a promuovere l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana (LIS), il recupero delle capacità uditive e l'utilizzo delle tecnologie disponibili, a favorire l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, al fine di garantirne l'inclusione e l'integrazione sociale.

Art. 2.

Finalità

1. Gli interventi e le iniziative di cui all'art. 1, in particolare, mirano a:

a) garantire i processi di apprendimento e di inclusione degli studenti sordi attraverso l'uso della lingua dei segni italiana e il ricorso a metodologie e strategie didattiche al fine di prevenire la dispersione scolastica;

b) promuovere lo sviluppo e la costruzione dell'identità dello studente sordo, anche attraverso la proposta di servizi innovativi che prevedano attività di gruppo inclusive e di integrazione nei servizi e attività del territorio con l'utilizzo della lingua dei segni italiana;

c) migliorare le conoscenze e le competenze in tema di inclusione e apprendimento scolastico degli studenti sordi segnanti e oralisti;

d) garantire tutti gli interventi sanitari riconducibili ai livelli essenziali di assistenza nonché alla specifica normativa di settore.

Art. 3.

Destinatari

1. Gli interventi regionali di cui al presente regolamento sono attuati a favore delle persone sorde in età evolutiva ed in età adulta e, in particolare, dei segnanti, dei protesizzati e degli impiantati.

Art. 4.

Ambiti

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2012, nel perseguimento delle finalità indicate all'art. 2, sono individuati i seguenti ambiti di intervento:

- a)* educazione, formazione, lavoro e comunicazione;
- b)* sanità.

Art. 5.

Interventi in materia di educazione, formazione, lavoro e comunicazione

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, individua, con proprie deliberazioni, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di convenzioni con autonomie scolastiche, agenzie formative accreditate, enti gestori dei servizi sociali e comuni per percorsi specifici, con priorità all'obbligo scolastico;

b) promozione, attraverso appositi bandi rivolti agli istituti scolastici del territorio, alle agenzie formative accreditate, agli enti accreditati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, agli enti gestori dei servizi sociali e ai comuni, di percorsi di formazione destinati agli insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, operatori scolastici, educatori a supporto dell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

c) realizzazione di forme di collaborazione con gli istituti universitari del territorio per l'organizzazione di percorsi formativi destinati agli educatori dei servizi educativi dell'infanzia, agli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria statale e paritaria nonché agli studenti di scienze della formazione primaria e scienze dell'educazione;

d) promozione di accordi con emittenti televisive del territorio, operatori culturali, per la realizzazione di eventi culturali, trasmissioni televisive con traduzione simultanea della LIS e adeguata sottotitolazione;

e) attivazione di azioni di sensibilizzazione con i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale Piemonte Lavoro per percorsi di orientamento e inserimento lavorativo delle persone sorde.



Art. 6.

Interventi in materia di sanità

1. Sono garantiti tutti gli interventi sanitari riconducibili ai livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché alla specifica normativa di settore.

Art. 7.

Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione e verificata l'effettiva assegnazione degli stanziamenti in bilancio, provvede alla programmazione degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sulla base della ripartizione dei finanziamenti.

Art. 8.

Monitoraggio e valutazione

1. Le strutture regionali competenti nell'ambito delle materie di istruzione e sanità curano gli adempimenti amministrativi relativi alla gestione ed alla verifica dell'attuazione degli interventi del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 6 dicembre 2021

CIRIO

22R00213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico». (Già pubblicato in data 28 dicembre 2021 sul 5° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 51).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1S4 del 5 gennaio 2022)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione 14 dicembre 2017, n. 4 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (DDE)

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-4394 del 22 dicembre 2021;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e in coerenza con quanto stabilito dal Piano di tutela delle acque e dalla deliberazione 14 dicembre 2017, n. 4 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (DDE), detta disposizioni per l'implementazione dei deflussi ecologici.

2. Il presente regolamento, ferme restando le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e dei relativi provvedimenti attuativi, persegue l'obiettivo di mantenere nei corsi d'acqua un regime di deflusso ecologico finalizzato a garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici fissati nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale; ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (DQA), un corpo idrico rappresenta un ambito omogeneo di un torrente, fiume o canale, sul quale insistono pressioni di origine antropica omogenee che ne determinano un particolare stato delle acque;

b) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati all'art. 4 della DQA e nel titolo II, sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) deflusso minimo vitale (DMV): è la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali; per «salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua» deve intender-



si il mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido; per «salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche e delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali delle acque» deve intendersi, invece, il mantenimento nel tempo dello stato di qualità chimica e ecologica delle acque, tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità individuati ai sensi del decreto legislativo n. 152/06;

d) DMV idrologico: la frazione della portata naturale media annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche peculiari dei diversi bacini idrografici;

e) DMV di base: il valore di DMV idrologico corretto in funzione della morfologia dell'alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei corsi d'acqua con la falda (A);

f) deflusso ecologico (DE): il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nel Piano di gestione del distretto idrografico vigente, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art. 4 della DQA; il DE si compone di una componente idrologica, stimata in base a peculiarità del regime idrologico di un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico; una componente ambientale stimata attraverso i fattori correttivi che tengono conto delle caratteristiche morfologiche dell'alveo (M), dei fenomeni di scambio idrico con la falda (A), dei fattori ambientali (Z) riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q) e la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata a valle dei prelievi (T) per tenere conto del regime naturale del corpo idrico e degli obiettivi ambientali definiti ai sensi degli articoli 4 e 13 della DQA, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 152/06;

g) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

h) prese sussidiarie: una o più prese che complessivamente sottendono una superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino che alimenta la derivazione.

Art. 3.

Ambito d'applicazione

1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi, il DE si applica a tutti i prelievi di acqua pubblica da corpi idrici naturali e fortemente modificati, così come definiti nel PdGPO vigente e nei successivi riesami e aggiornamenti, tenuto conto dei fattori correttivi idrologici e ambientali di cui all'art. 4.

2. Ai prelievi di acqua pubblica da sorgente si applica il DMV idrologico di cui all'art. 5, mentre a quelli da corpi idrici naturali che originano un vaso si applica il DE con esclusione del fattore correttivo T. I corpi idrici artificiali soggetti ad obiettivi di qualità e i corpi idrici

ad uso «artificiale/misto» di cui alla tabella dell'Allegato C, restano soggetti agli obblighi di rilascio del DMV definiti ai sensi del regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8 (Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale - legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) o agli eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti.

3. Sono soggetti alla modulazione della portata (T) i prelievi che ricadono nell'asta principale di corpi idrici il cui bacino idrografico ha un'area superiore a 100 kmq, valutata in corrispondenza della sezione di prelievo.

4. Per i corpi idrici interregionali la determinazione del DE avviene di concerto tra le Regioni interessate, al fine di omogenizzare le strategie di regolazione delle portate a livello di asta e garantire la coerenza dei DE applicati. Per il fiume Ticino il DE è pari ai valori di rilascio definiti dai protocolli sottoscritti e approvati d'intesa tra le Regioni interessate, ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale 8/R/2007.

5. Il DE non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Bobore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come individuate dal Piano di tutela delle acque di cui alla D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007 e riportate nell'allegato A.

6. Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

a) i prelievi da fontanile;

b) gli utilizzi dell'acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita della fauna ittica;

c) i prelievi di acque minerali e termali.

Art. 4.

Componente idrologica e componente ambientale del DE, DMV di base

1. La quantificazione della componente idrologica del DE e del DMV di base è effettuata secondo le modalità specificate nell'allegato B.

2. I valori dei fattori correttivi della componente ambientale del DE da utilizzare, riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T), sono riportati, per ogni corpo idrico, nell'allegato C.

Art. 5.

Rilasci da sorgente

1. Nel caso di prelievi da sorgenti è richiesto il rilascio del solo DMV idrologico pari:

a) ad un terzo della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua inferiore o uguale 10 litri al secondo;



b) al 10 per cento della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua superiore a 10 litri al secondo e comunque in misura non inferiore a 3 litri al secondo.

Art. 6.

Deroghe

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 7 delle norme di piano del Piano di tutela delle acque, La Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e le autorità concedenti, emana un atto di indirizzo per la gestione delle situazioni di particolare carenza idrica, individuando le modalità di autorizzazione temporanea a minori rilasci di DE, in conformità alla direttiva deflussi ecologici (DDE), nell'ambito dell'attuazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. L'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DE è altresì consentito:

a) nel caso di utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di alpeggi e rifugi montani;

b) per le derivazioni da corpi idrici soggetti ad asciutte naturali di durata superiore a 60 giorni consecutivi all'anno, opportunamente documentate dal gestore della derivazione;

c) per i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 5 litri al secondo.

3. Le deroghe al rilascio del DMV previste ai sensi dell'art. 9, comma 1 del regolamento regionale 8/R/2007 cessano a fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Nuovi prelievi e rinnovi

1. L'applicazione del DE è condizione necessaria per il rilascio:

a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica;

b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per i prelievi esistenti.

Art. 8.

Prelievi esistenti

1. Entro il 22 dicembre 2024 tutti i prelievi esistenti rilasciano il DE, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.

2. La relazione di calcolo del DE di cui al comma 1 è trasmessa all'autorità concedente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di realizzare l'adeguamento delle opere di presa entro il 22 dicembre 2024.

3. Prima dell'inizio dei lavori per l'adeguamento delle opere di presa i concessionari, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti,

sono tenuti a depositare i relativi progetti redatti secondo i criteri di cui all'allegato D presso l'autorità concedente, che procede ad effettuare controlli a campione per accertare la funzionalità dei dispositivi di rilascio realizzati.

4. I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore del DE o comunque inferiore o uguale a 100 litri al secondo, esercitate mediante accumulo precario di materiale d'alveo o mediante organi mobili, sono tenuti a depositare presso l'autorità concedente unicamente la relazione di calcolo del DE entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.

6. Ai prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione, si applica il rilascio del dieci per cento della portata istantanea.

Art. 9.

Modalità di rilascio in alveo

1. Le derivazioni dotate di opere di presa fisse o di dispositivi di regolazione delle portate derivate sono dotate di apparati che assicurino le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi e sono dotate, altresì, almeno di un'asta idrometrica tarata che consenta un'immediata verifica del rispetto degli obblighi previsti, anche da parte di personale non specializzato.

2. Ove siano prescritte opere per la risalita dell'ittiofauna, il DE o quota parte del medesimo è fatto defluire tramite le predette opere.

Art. 10.

Sperimentazione

1. La Regione, le province e la Città metropolitana incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del DE sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali, nel rispetto delle metodologie indicate da ISPRA, dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dalla Regione Piemonte.

2. Il DE risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, è reso pubblico ed è applicato anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corpo idrico.

3. A decorrere dalla data di avvio della sperimentazione il titolare della derivazione può chiedere l'applicazione della riduzione del canone demaniale per uso di acqua pubblica.

4. Sono fatti salvi i valori del deflusso minimo vitale risultanti dai programmi dei rilasci di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 8/R/2007 e dalle sperimentazioni di cui all'art. 13 del regolamento regionale n. 8/R/2007,



già approvati dall'autorità concedente. I programmi dei rilasci e le sperimentazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono in ogni caso, con motivato provvedimento dell'autorità concedente, entro il 22 dicembre 2022.

Art. 11.

Controlli

1. Il controllo del rispetto degli obblighi di rilascio di cui al presente regolamento è effettuato dall'autorità concedente attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalità conformi alle norme ISO vigenti o a prassi idrometriche riconosciute.

2. Il controllo del rilascio della portata a gradini, realizzato attraverso apparati mobili ad esso finalizzati, è effettuato mediante il semplice riscontro visivo dell'asta idrometrica di cui gli stessi sono dotati o di dispositivi che consentono di controllare i livelli idrici o attraverso la verifica del posizionamento degli organi di rilascio.

3. Nel caso in cui la derivazione sia dotata di un misuratore in continuo delle portate rilasciate, i dati registrati sono conservati per almeno cinque anni a disposizione dell'autorità concedente.

Art. 12.

Norme transitorie

1. I prelievi esistenti, fino alla piena attuazione del rilascio del DE ai sensi dell'art. 8, restano soggetti agli obblighi di rilascio del DMV definiti ai sensi del regolamento regionale 8/R/2007 o agli eventuali obblighi di maggior rilascio previsti nei disciplinari di concessione.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 19 luglio 2007, n. 8/R (Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale. legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Art. 14.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 27 dicembre 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2021, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: «Servizio di cassa economica e compiti degli agenti contabili».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S5 del 28 dicembre 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 15;

Visti i regolamenti regionali 7 dicembre 2009, n. 19/R. e 21 aprile 2011, n. 3/R.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 67-4435 del 22 dicembre 2021;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Servizio di cassa economica e compiti degli agenti contabili»

(*Omissis*).


Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la materia degli agenti contabili al fine di regolarne criteri di individuazione, funzioni, obblighi e responsabilità, in coerenza con le disposizioni di cui alla parte III del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile), le modalità di presentazione dei conti giudiziari ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33



(Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023), nonché il servizio di cassa economica svolto dagli agenti contabili a denaro interni.

Art. 2.

Definizione di agente contabile

1. Ai fini del presente regolamento per agente contabile si intende la persona fisica o giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuta a maneggiare denaro (cd. agente contabile «a denaro»), valori o beni (cd. agente contabile «a materia») di proprietà della Regione Piemonte.

2. Per maneggio si intende la concreta, specifica ed effettiva disponibilità di denaro, beni e valori, non il semplice impiego degli stessi.

3. La qualifica di agente contabile può essere rivestita da:

- a) persone fisiche, singole o più persone unite tra loro da un vincolo collegiale;
- b) persone giuridiche;
- c) personale interno all'Amministrazione regionale (cd. agente contabile interno);
- d) soggetto privato legato all'Amministrazione regionale da un rapporto di servizio (cd. agente contabile esterno).

Art. 3.

Individuazione degli agenti contabili

1. Gli agenti contabili della Regione Piemonte sono:

- a) il dirigente responsabile *pro tempore* del settore presso il quale è istituita la cassa economica (agente contabile «a denaro» interno);
- b) l'istituto bancario esercente il servizio di tesoreria in qualità di Tesoriere (agente contabile «a denaro» esterno);
- c) il dirigente responsabile *pro tempore* del settore competente in materia di patrimonio mobiliare ed economico in qualità di Consegnatario dei beni mobili (agente contabile «a materia» interno);
- d) il dirigente responsabile *pro tempore* del settore competente in materia di indirizzi e controlli sulle società partecipate in qualità di Consegnatario delle azioni (agente contabile «a materia» interno);
- e) l'agente incaricato della riscossione e/o attività coattiva sulla base di apposito contratto (agente contabile «a denaro» esterno);
- f) il direttore, in caso di vacanza del responsabile di settore, di cui alle lettere a), c) e d), individuato come agente contabile, in qualità di dirigente ad interim ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

2. Il responsabile consegnatario dei beni può nominare dipendenti in qualità di sub-consegnatari che provvedono ad aggiornare i registri di carico e utilizzo dei beni.

Art. 4.

Esclusioni

1. Non rivestono la qualifica di agenti contabili:
 - a) coloro che ricevono anticipi dalla cassa economica di ogni genere;
 - b) gli addetti alle casse, se le somme riscosse vengono riversate a fine giornata all'istituto cassiere, in quanto non in presenza di giacenza di denaro;
 - c) gli addetti alle casse per i versamenti ricevuti in moneta elettronica;
 - d) i consegnatari di beni mobili per mero debito di vigilanza (sub-consegnatari);
 - e) i consegnatari di beni di consumo per mero debito di vigilanza;
 - f) i consegnatari di beni immobili o considerati tali ai fini inventariali;
 - g) coloro che gestiscono l'acquisto e la distribuzione dei titoli di viaggio di modesto valore;
 - h) coloro che vigilano sull'utilizzo dei valori bollati di modesto valore;
 - i) coloro che vigilano sull'utilizzo dei buoni e delle carte di rifornimento carburante per i mezzi regionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono comunque responsabili del denaro e dei beni che ricevono ed impiegano in base a quanto disposto nel presente regolamento.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettere e), g), h) ed i) sono inoltre tenuti alle seguenti attività:
 - a) predisposizione, tenuta ed aggiornamento di un registro dei beni da essi impiegati;
 - b) predisposizione di una tabella riepilogativa di inventario dei beni da essi impiegati, da inviare al responsabile del procedimento entro il 20 gennaio di ciascun anno con riferimento alla gestione dell'esercizio precedente.

Art. 5.


Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile *pro tempore* del settore competente in materia di ragioneria, che svolge le funzioni previste dall'art. 139, comma 2 del decreto legislativo n. 174/2016.
2. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) verifica i rendiconti periodici presentati dagli agenti contabili economici, approvandoli con le modalità di cui all'art. 12;
 - b) predispone la dichiarazione di cui all'allegato A inerente ogni singola resa del conto ricevuta;
 - c) parifica, se regolare, la resa del conto presentata dall'agente contabile.

Art. 6.

Passaggio di gestione

1. L'agente contabile che cessa dalle relative funzioni compila la resa del conto giudiziale e la trasmette al responsabile del procedimento.



2. L'agente contabile è tenuto in ogni caso a consegnare, redigendone apposito verbale, i valori e le materie di pertinenza pubblica all'agente subentrante.

3. Del passaggio di gestione è data comunicazione al settore competente in materia di ragioneria, al Collegio dei revisori dei conti e, per le casse economali, al Tesorerie.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI CASSE ECONOMALI - AGENTI CONTABILI A DENARO INTERNI

Art. 7.

Servizio di cassa economale

1. Il servizio di cassa economale è svolto dalla cassa economale centrale che opera presso il settore competente in materia di beni mobili ed economato e da casse economali decentrate istituite presso singole strutture regionali di cui al comma 2.

2. Le casse economali decentrate operano presso:

a) settore competente in materia di relazioni istituzionali e affari europei - Ufficio di Bruxelles;

b) settore competente in materia di Museo regionale di scienze naturali.

3. Le casse economali decentrate sono istituite e revocate mediante provvedimento della Giunta regionale.

Art. 8.

Determinazione dell'ammontare dei fondi economali

1. L'ammontare dei fondi economali è determinato per ogni esercizio finanziario, mediante deliberazione della Giunta regionale, predisposta dal settore competente in materia di ragioneria, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in accordo con i responsabili dei settori interessati.

2. La Giunta può rideterminare l'ammontare di cui al comma 1 in corso di esercizio.

Art. 9.

Deposito dei fondi economali e forme di pagamento ed incasso

1. I fondi delle casse economali sono depositati in appositi conti correnti bancari presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestati a «Fondo Economale - Regione Piemonte», con l'indicazione del servizio presso cui opera la cassa.

2. Per le casse economali decentrate estere, il dirigente responsabile del servizio può optare per l'utilizzo di una banca estera, individuata con le procedura di affidamento previste dalla normativa vigente.

3. Le modalità di pagamento delle spese sostenibili tramite le casse economali sono individuate da apposita determinazione predisposta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 5.

Art. 10.

Responsabilità

1. I titolari delle casse economali, in qualità di agenti contabili, sono personalmente responsabili delle somme ricevute sino a che non ne abbiano ottenuto il discarico, mediante presentazione della resa del conto annuale e successiva parifica da parte del responsabile del procedimento.

2. Il responsabile della cassa economale centrale, prima di sostenere la spesa, verifica la richiesta pervenuta e la disponibilità di cassa.

3. La richiesta di pagamento di cui al comma 2, sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente, deve contenere:

- a) identificazione del creditore;
- b) determinazione dell'ammontare esatto della spesa;
- c) corretta imputazione a bilancio mediante preventiva determinazione di impegno di spesa;
- d) documentazione fiscale o altra documentazione idonea.

4. In caso di richiesta di pagamento mancante la documentazione indicata al comma 3, il responsabile della cassa economale centrale non effettua alcun pagamento.

5. Il responsabile della cassa economale centrale può rigettare la richiesta di pagamento nel caso rilevi l'inopportunità del ricorso all'utilizzo del servizio di cassa economale in luogo delle procedure ordinarie.

6. Il responsabile della cassa economale decentrata, prima di effettuare il pagamento, impegna la spesa sul capitolo di bilancio pertinente ed attesta la regolare esecuzione della fornitura o del servizio.


7. Il responsabile della cassa economale annota cronologicamente tutte le operazioni effettuate sul giornale di cassa, utilizzando il sistema contabile dell'Ente.

Art. 11.

Rendicontazione periodica e verifica sulle casse economali

1. Il responsabile della cassa economale presenta trimestralmente, entro dieci giorni dal termine di ogni periodo, il rendiconto delle spese sostenute al settore competente in materia di ragioneria ed al Collegio dei revisori dei conti, anche in caso di assenza di movimenti contabili.

2. Il rendiconto, distinto per capitolo di bilancio, riporta: l'oggetto della spesa, il beneficiario, il capitolo di spesa con il relativo impegno, l'importo pagato, la data del pagamento e la relativa documentazione.



3. Il rendiconto è approvato dal responsabile del procedimento, mediante proprio atto, al fine della regolarizzazione contabile delle spese sostenute.

4. Qualora il rendiconto presenti delle irregolarità, il responsabile del procedimento restituisce al responsabile della cassa economale la documentazione, al fine della sua regolarizzazione entro il termine di cinque giorni dalla restituzione.

5. Nel caso in cui la regolarizzazione di cui al comma 4 non venga effettuata nei termini, il responsabile del procedimento rimette il rendiconto alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le conseguenti determinazioni.

6. Il Collegio dei revisori dei conti provvede alla verifica periodica sulle casse economali, predisponendo apposito verbale al termine della stessa.

Art. 12.

Restituzione dei fondi economali e resa del conto

1. Il fondo economale non utilizzato nel corso dell'esercizio dal responsabile della cassa economale viene restituito mediante versamento sul conto corrente di tesoreria regionale entro il 31 dicembre.

2. Il responsabile della cassa economale presenta la resa annuale del conto giudiziale al responsabile del procedimento entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, con le modalità di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 174/2016, anche in caso di assenza di movimenti contabili, utilizzando il modello di cui all'allegato B e la relativa dichiarazione di cui all'allegato B.1.

Capo III

CASSA ECONOMALE CENTRALE

Art. 13.

Servizio di cassa economale centrale

1. Mediante il servizio di cassa economale centrale la Regione Piemonte provvede al pagamento di:

- a) spese minute, urgenti ed indifferibili;
- b) rimborsi spese anticipate dai dipendenti regionali;
- c) anticipazioni di cassa.

2. Sono considerate spese minute, urgenti ed indifferibili di cui al comma 1, lettera a) le spese di modesta entità, i cui limiti sono definiti dal comma 5, per le quali ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non esperibili attraverso le ordinarie procedure contabili;
- b) il cui mancato sostegno costituisca danno per la Regione oppure ostacolo al suo funzionamento.

3. Le spese di rappresentanza non possono essere sostenute tramite il servizio di cassa economale.

4. Per rimborsi spese anticipate dai dipendenti si intendono le spese sostenute dal dipendente regionale durante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'interesse della Regione, per le quali non è stato possibile espletare precedentemente alcuna procedura amministrativo-contabile.

5. Il limite di importo delle spese e dei rimborsi di cui al comma 1, lettere a) e b) è fissato in euro 1.000,00 (oneri finanziari inclusi) per ogni singola spesa. Non sono ammessi frazionamenti per evitare il superamento della soglia stabilita. Per le anticipazioni di cui al comma 1, lettera c) non sono previsti limiti di importo.

Art. 14.

Anticipazioni di cassa

1. Sono consentite le anticipazioni, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) relative a:

- a) spese di missione, limitatamente ai casi di cui all'art. 15;
- b) spese per la formazione, limitatamente ai casi di cui all'art. 16;
- c) trattamento economico, limitatamente ai casi di cui all'art. 17;
- d) spese per notifiche ed attività di difesa della Regione, limitatamente ai casi di cui all'art. 18.

2. I dipendenti regionali che ricevono l'anticipazione di cui al comma 1, lettere a) e b) sono tenuti a rendicontare quanto ricevuto ai rispettivi settori competenti in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale ed in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, i quali provvedono alla verifica della documentazione pervenuta e, in caso di mancata presentazione o incompletezza della stessa, al recupero dell'anticipazione non rendicontata.

Art. 15.

Anticipazioni per spese di missione

1. La cassa economale centrale provvede ad erogare, a richiesta degli aventi diritto, un anticipo sulle spese di missione, relativamente a:

- a) biglietti di viaggio aereo, dietro presentazione di apposita liberatoria da parte del settore competente attestante l'impossibilità dell'agenzia di viaggio incaricata a rendere nel caso specifico il servizio;
- b) costo dell'albergo, dietro presentazione di apposita liberatoria da parte del settore competente attestante l'impossibilità dell'agenzia di viaggio incaricata a rendere nel caso specifico il servizio;
- c) costo dei mezzi pubblici, quali tram, autobus, metropolitana e similari;
- d) pasti, nelle misure ed importi previsti dalla normativa vigente;
- e) pedaggi per l'accesso ad autostrade, superstrade e comunque per tratti stradali a pagamento;
- f) costo presunto del taxi, con le modalità previste dalla normativa vigente;
- g) biglietti relativi alla rete ferroviaria;
- h) noleggio di autoveicoli ovvero di eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati all'espletamento del servizio pubblico.



2. La richiesta di anticipo sul trattamento di missione è presentata prima dell'effettuazione della stessa.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo riguardo alle spese di missione, si osservano le disposizioni recanti la disciplina delle trasferte del personale assegnato a ruolo della Giunta regionale.

Art. 16.

Spese per la formazione

1. La cassa economale, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni in materia di formazione del personale, anticipa ai dipendenti interessati le spese relative alla partecipazione all'attività di formazione a domanda individuale nei casi in cui l'ente organizzatore stabilisca che, per la partecipazione all'attività formativa, sia necessario il pagamento all'atto dell'iscrizione. Tali spese riguardano l'importo delle somme destinate all'iscrizione a corsi, convegni, seminari, congressi e acquisto di documentazione in occasione della partecipazione a dette manifestazioni.

2. L'erogazione delle anticipazioni avviene a seguito dell'adozione, da parte del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, di apposita determinazione di autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione segnalata ed all'impegno di spesa.

3. La richiesta di anticipo sulle spese per la formazione è necessariamente effettuata prima della partecipazione alla stessa; pertanto, non è ammesso alcun successivo rimborso.

4. Il dipendente che ha usufruito dell'anticipazione presenta, entro 3 mesi dalla partecipazione, la relativa documentazione in originale al settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale.

5. In caso di mancata presentazione della documentazione, su richiesta del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, il settore competente in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale provvede al recupero della somma anticipata sul cedolino stipendiale.

6. In deroga ai commi precedenti, la cassa economale provvede a rimborsare le spese di cui al comma 1 in casi eccezionali opportunamente documentati e motivati, su richiesta del settore competente in materia di stato giuridico, ordinamento e formazione del personale.

Art. 17.

Anticipazioni sul trattamento economico

1. Tramite la cassa economale centrale può essere anticipata ai dipendenti regionali, esclusivamente in caso di errore materiale o di contingente impossibilità a procedere alla liquidazione del trattamento economico, una somma pari all'importo non corrisposto.

2. Il responsabile del settore competente in materia di trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale attesta le circostanze di cui

al comma 1 e, nel liquidare lo stipendio relativo al mese successivo a quello in cui si è verificato l'errore o l'impossibilità a procedere, opera il recupero della somma anticipata e la restituisce alla cassa economale centrale.

3. Il sospeso di cassa derivante dall'anticipazione prevista dal presente articolo viene estinto con la restituzione della somma anticipata.

4. Il dipendente che ha ricevuto tale anticipazione non è tenuto ad alcuna rendicontazione.

Art. 18.

Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione

1. Tramite la cassa economale centrale possono essere anticipate al settore competente in materia di avvocatura le somme occorrenti allo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all'espletamento delle procedure esecutive e di notifica.

2. Il responsabile del settore competente in materia di avvocatura presenta il rendiconto delle spese sostenute alla cassa economale entro la fine del mese.

3. I sospesi di cassa, derivanti dalle anticipazioni delle somme di cui al presente articolo, sono estinti con la presentazione della specifica documentazione di spesa alla cassa economale centrale.

Capo IV

CASSE ECONOMALI DECENTRATE

Art. 19.

Ufficio di Bruxelles

1. Tramite la cassa economale decentrata dell'Ufficio di Bruxelles, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) si fa fronte alle spese:

- a) d'ufficio e funzionamento;
- b) connesse con l'organizzazione di convegni, manifestazioni, eventi ed incontri presso la sede.

2. La singola spesa può essere assunta nel limite di euro 3.500,00 o.f.e..


Art. 20.

Museo regionale di Scienze naturali

1. Tramite la cassa economale decentrata del Museo regionale di Scienze naturali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) si fa fronte, nei limiti riferiti ad ogni singola operazione, alle spese relative a:

a) acquisto di materiali specifici, per la sistemazione e la conservazione delle raccolte di proprietà o in uso al Museo, nonché per l'attività scientifica, didattica, divulgativa e ostensiva del Museo stesso, nel limite di euro 3.000,00;

b) acquisto di pubblicazioni e volumi nel limite di euro 1.600,00;



c) servizi postali, telegrafici, svincoli per trasporti e oneri relativi, premi assicurativi senza limite di importo;

d) realizzazione di mostre non prevedibili in sede di programmazione, aventi natura straordinaria ed indifferibile, accompagnate da debita motivazione, nel limite di euro 3.500,00;

e) rinfreschi, colazioni e piccole consumazioni in occasione di attività ostensive, informative e divulgative nel limite di euro 1.200,00.

Capo V

COMPITI E RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO ESTERNI

Art. 21.

Compiti e resa del conto del Tesoriere

1. Il Tesoriere svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, nonché quelle indicate nel capitolato speciale di appalto previste nell'affidamento del servizio di tesoreria.

2. Il Tesoriere, previa verifica di cassa effettuata con il settore competente in materia di ragioneria ed il Collegio dei revisori, presenta la resa del conto entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 139 comma 1 del decreto legislativo n. 174/2016, utilizzando il modello n. 21 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

Art. 22.

Compiti e resa del conto dell'Agente incaricato della riscossione

1. L'Agente incaricato della riscossione svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, nonché quelle indicate nel contratto.

2. L'Agente, previa verifica di cassa effettuata con il settore competente in materia di ragioneria ed il Collegio dei revisori, presenta la resa del conto entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 174/2016, utilizzando il modello di cui all'allegato C e la relativa dichiarazione di cui all'allegato C.1.

Capo VI

COMPITI E RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI A MATERIA INTERNI

Art. 23.

Compiti e resa del conto del Consegretario dei beni mobili

1. Il Consegretario dei beni mobili svolge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato).

2. Il Consegretario dei beni mobili presenta la resa del conto entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 174/2016, utilizzando il modello di cui all'allegato D e la relativa dichiarazione di cui all'allegato D.1.

3. Le risultanze dei conti dei sub-consegnatari confluiscono nel conto reso dal consegnatario principale.

Art. 24.

Compiti e resa del conto del Consegretario delle azioni

1. Il Consegretario delle azioni provvede:

a) alla predisposizione delle proposte di deliberazione di Giunta riguardanti gli indirizzi per la partecipazione del rappresentante delegato alle assemblee dei soci delle società partecipate;

b) alla ricezione e conservazione della scheda di partecipazione all'assemblea societaria;

c) alla trasmissione al Presidente della Giunta regionale dei resoconti semestrali degli esiti dei deliberati assembleari.

2. Il Consegretario delle azioni presenta la resa del conto entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 174/2016, utilizzando il modello di cui all'allegato E e la relativa dichiarazione di cui all'allegato E.1.

Capo VII

NORME TRANSITORIE E DI ABROGAZIONE

Art. 25.

Norme transitorie

1. Per gli adempimenti relativi all'esercizio 2021 gli agenti contabili rispettano le scadenze e utilizzano i modelli e le dichiarazioni indicati nel presente regolamento.

Art. 26.

Abrogazione

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R.;

b) regolamento regionale 21 aprile 2011, n. 3/R.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 27 dicembre 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00235

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 marzo 2021, n. 9.

Modifiche al regolamento sul contenuto e sulla gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

(*Publicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano - Trentino-Alto Adige n. 12/Sez. gen. del 25 marzo 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 16 marzo 2021, n. 260;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del titolo

1. Il titolo del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22 e successive modifiche, è così sostituito: «Regolamento di esecuzione sul contenuto e sulla gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 5/bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 e successive modifiche, il contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, di seguito denominata anagrafe provinciale. L'anagrafe provinciale è istituita presso la riparti-

zione provinciale agricoltura ed è parte del Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF).».

Art. 3.

Definizioni

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, è inserito il seguente art. 1-*bis*:

«Art. 1-*bis* (*Definizioni*). — 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Impresa agricola: soggetto pubblico o privato esercente attività agricola, forestale o agroalimentare ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le persone fisiche che esercitano, in forma non imprenditoriale, un'attività ai sensi dell'art. 2135 del codice civile sono equiparate a un'impresa agricola.

b) Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA): anagrafe che raccoglie i dati personali e aziendali, disponibili in SIAF, delle imprese agricole che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione, nonché le modifiche o cancellazioni dei dati stessi.

c) Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF): sistema informativo provinciale sviluppato per supportare l'attività amministrativa in ambito agricolo-forestale e basato sull'integrazione e l'interconnessione degli applicativi e delle banche dati della pubblica amministrazione esistenti nel settore.

d) Codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): codice fiscale dell'impresa agricola.


e) Unità tecnico-economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti, delle unità zootecniche e delle superfici agricole aventi una propria autonomia produttiva e condotti a qualsiasi titolo da un'impresa agricola per una o più attività agricole, forestali o agroalimentari. L'UTE è identificata dal codice ISTAT del comune ove si svolge in misura prevalente l'attività economica dell'impresa agricola.

f) Fascicolo aziendale: fascicolo costituito all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, e successive modifiche, finalizzato alla raccolta e all'organizzazione dei dati e delle informazioni relativi alle imprese agricole.

g) Fascicolo superfici SIAF: estratto del fascicolo aziendale; viene generato dal Sistema informativo provinciale agricolo-forestale (SIAF) e riporta i dati relativi alle superfici di un'impresa agricola.

h) Manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole: manuale che definisce le procedure per la gestione della posizione delle imprese agricole nell'anagrafe provinciale.

i) Punti di svantaggio: punti che misurano gli svantaggi che ostacolano la produzione agricola e forestale delle imprese operanti nel settore foraggero.



Art. 4.

Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF)

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

«Art. 2 (*Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF)*). — 1. Il Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) è strutturato come sistema aperto ai soggetti istituzionali, alle imprese agricole e ai soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e agroalimentare, quali le organizzazioni professionali agricole e forestali, i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), le associazioni dei produttori, le imprese agricole associate nonché gli altri soggetti specificamente abilitati ai sensi del presente articolo. I soggetti abilitati utilizzano e alimentano il sistema, in base ai loro diritti di accesso, mediante le specifiche funzionalità dei suoi sottosistemi.

2. Qui di seguito sono riportati i principali sottosistemi sviluppati per la gestione dei dati di base inerenti ai singoli settori:

a) Gestione dati anagrafici (SIAF-APIA):

sottosistema SIAF per la gestione dei dati anagrafici delle persone e delle imprese agricole.

b) Gestione superfici (SIAF-MAP): sottosistema SIAF per la gestione dei tipi di coltura e delle superfici culturali delle imprese agricole.

c) Catasto frutticolo (SIAF-FRUIT): sottosistema SIAF per la gestione dei dati di dettaglio delle superfici frutticole delle singole imprese.

d) Schedario vitivinicolo (SIAF-WINE):

sottosistema SIAF per la gestione dello schedario vitivinicolo ai sensi delle disposizioni vigenti.

e) Schedario boschivo (SIAF-BOSCHI):

sottosistema SIAF per la gestione delle superfici boschive e degli alpeggi ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

f) Anagrafe provinciale del bestiame (SIAFVET):

sottosistema SIAF per la gestione dei dati dell'anagrafe provinciale del bestiame, istituita ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9 e successive modifiche.

g) Schedario delle macchine agricole:

sottosistema SIAF per la gestione delle macchine ed attrezzature agricole.

h) Classificazione agriturismo: sottosistema SIAF per gestire la classificazione delle imprese agricole che offrono attività ricettiva.

i) Elenco degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale: sottosistema SIAF per gestire l'elenco provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8.

3. Il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale agricoltura, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati), su richiesta dei soggetti interessati, autorizza la creazione dei singoli profili utente e il rispettivo livello accesso.

4. Gli accessi eseguiti da qualsiasi soggetto abilitato sono registrati su appositi archivi.»

Art. 5.

Contenuto dell'anagrafe provinciale

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

«Art. 3 (*Contenuto dell'anagrafe provinciale*). —

1. L'anagrafe provinciale raccoglie i dati e le informazioni di cui all'allegato A relativi alle imprese agricole.

2. Le imprese agricole sono identificate dal codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA), che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni.

3. A ciascuna impresa fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE).»

Art. 6.

Gestione dell'anagrafe provinciale

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22 e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6 (*Gestione dell'anagrafe provinciale*). —

1. Il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale agricoltura è responsabile della gestione dell'anagrafe provinciale e provvede all'aggiornamento del manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.


2. L'iscrizione all'anagrafe provinciale può essere richiesta in ogni momento, ma è comunque necessaria prima di instaurare con la pubblica amministrazione qualsiasi rapporto attinente all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

3. La richiesta di iscrizione all'anagrafe provinciale va presentata alla Ripartizione provinciale agricoltura, utilizzando gli appositi moduli.

4. L'iscrizione d'ufficio è ammissibile esclusivamente per le imprese agricole che operano nel settore della selvicoltura per il tipo di coltura bosco. I relativi casi sono disciplinati nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

5. Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della validità delle informazioni contenute nell'anagrafe provinciale deve essere comunicato alla Ripartizione provinciale agricoltura, a cura degli interessati, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi del fatto o dall'adozione dell'atto o comunque prima di instaurare con la pubblica amministrazione un rapporto attinente all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

6. La cancellazione dell'impresa e dei relativi dati dall'anagrafe provinciale avviene su richiesta del soggetto interessato.



7. Al direttore/alla direttrice della Ripartizione competente per le foreste può essere delegata la gestione dell'anagrafe provinciale per le imprese agricole che esercitano la selvicoltura o che operano nel settore foraggero o nel settore della gestione delle malghe.

8. Il manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al comma 1 disciplina i casi in cui la cancellazione o la variazione dei dati delle imprese può essere effettuata d'ufficio compatibilmente con la normativa di settore vigente.».

Art. 7.

Verifica delle richieste e delle comunicazioni

1. La rubrica dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituita: «Verifica delle richieste e delle comunicazioni».

2. Nel comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, le parole: «di cui all'art. 6» sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

«2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, si provvede all'iscrizione dell'impresa agricola nell'anagrafe provinciale ovvero alla modifica dei dati ivi contenuti, nonché alla consegna del fascicolo superfici SIAF all'impresa.».

4. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

4. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, senza che siano stati forniti i chiarimenti richiesti, l'iscrizione si intende respinta. Qualora il/la richiedente insista sulla correttezza delle informazioni rese, la richiesta di iscrizione o di variazione è sottoposta entro sessanta giorni a un'ulteriore verifica da parte della Ripartizione provinciale agricoltura. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione tecnica della Ripartizione provinciale competente per le foreste o per il paesaggio, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale agricoltura indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e decide poi quali dati inserire, eventualmente anche d'ufficio, nell'anagrafe provinciale. Tale decisione viene comunicata al/alla richiedente.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Qualora sia stata conferita la delega di cui all'art. 6, comma 7, le verifiche di cui ai commi precedenti competono al direttore delegato/alla direttrice delegata.».

Art. 8.

Diritto di accesso

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

«Art. 11 (*Diritto di accesso*). — 1. Il diritto di accesso è garantito mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con le modalità stabilite nel manuale.

2. Fino al momento in cui le relative funzionalità informatiche non siano rese disponibili, l'interessato/l'interessata può in qualsiasi momento richiedere alla Ripartizione agricoltura un estratto con i dati aggiornati dell'impresa agricola presenti nell'anagrafe provinciale.

3. La comunicazione dei dati inseriti d'ufficio nell'anagrafe provinciale, nonché delle variazioni e cancellazioni dei dati disposte d'ufficio avviene mediante adeguate forme di pubblicità stabilite nel manuale.».

Art. 9.

Fascicolo aziendale

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22 e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12 (*Fascicolo aziendale*). — 1. I dati del fascicolo aziendale provengono da banche dati a disposizione dell'amministrazione provinciale e dai dati inseriti nell'anagrafe provinciale.

2. Tutti i dati contenuti nel fascicolo aziendale che sono stati controllati e validati con le modalità di cui all'art. 10, comma 1, si intendono certificati e, se confermati dall'impresa agricola in occasione dell'avvio dei procedimenti, non sono soggetti ad ulteriore verifica da parte della amministrazione provinciale durante la fase istruttoria delle istanze.

3. I dati relativi alle superfici coltivate inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità descritte ai commi precedenti sono da considerarsi, da ogni punto di vista, dati verificati ai fini dell'istruttoria di qualsiasi domanda di aiuto.».

Art. 10.

Controlli a campione

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 14 (*Controlli a campione*). — 1. Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, la Ripartizione provinciale agricoltura dispone periodicamente idonei controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si può avvalere del personale del Corpo forestale provinciale, che effettua i controlli a campione anche in occasione dei controlli da eseguirsi ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di politica agricola comune.».

Art. 11.

Allegato A

1. L'allegato A al decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22 e successive modifiche, è così sostituito:



«Allegato A (art. 3)

L'anagrafe provinciale contiene i seguenti dati e informazioni attinenti a:

- a) dati anagrafici;
- b) legale rappresentante e sede legale;
- c) ubicazione e sede dell'impresa e ubicazione delle unità tecnico-economiche (UTE);
- d) consistenza zootecnica soggetta a registrazione;
- e) consistenza territoriale e dimensione delle superfici coltivate, titoli di conduzione, dati catastali, tipi di coltura, dati relativi allo schedario vitivinicolo, catasto frutticolo e altri tipi di coltura;
- f) eventuale ente associativo delegato dall'impresa;
- g) macchine e attrezzature agricole;
- h) classificazione delle imprese agricole che esercitano attività ricettiva nell'ambito dell'agriturismo;
- i) attività di agricoltura sociale;
- j) attività di vendita diretta;
- k) ogni altra informazione attinente all'esercizio dell'attività agricola, forestale o agroalimentare svolta e risultante all'amministrazione provinciale.»

Art. 12.

Allegato B

1. L'allegato B al decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22 e successive modifiche, è così sostituito:

«Allegato B (art. 10, comma 5)

Le principali fonti di dati che concorrono all'implementazione dell'anagrafe provinciale sono:

- a) il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- b) l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate;
- c) i dati anagrafici comunali;
- d) il registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);
- e) il libro fondiario ed il catasto fondiario della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento;
- f) la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN);
- g) il Sistema informativo biologico (SIB);
- h) la cartografia provinciale ufficiale e sistemi informativi geografici per la determinazione di dati territoriali;
- i) altre banche dati.»

Art. 13.

Abrogazioni

1. Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 15 del decreto del Presidente della provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 marzo 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

22R00218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2021, n. 10.

Regolamento sull'ampliamento di pubblici esercizi.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 13/Sez. gen. del 1° aprile 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 2 marzo 2021, n. 203;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.


Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri e i limiti per l'ampliamento di pubblici esercizi e le ipotesi in cui è ammessa la deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica, in attuazione dell'art. 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio», e successive modifiche, di seguito indicata come «legge», sempre che compatibili con le disposizioni del piano paesaggistico.

2. Fino all'approvazione del programma provinciale per lo sviluppo del turismo di cui all'art. 51, comma 5, lettera g), della legge i pubblici esercizi possono essere ampliati, ma nell'ambito dell'ampliamento non possono essere realizzati letti aggiuntivi per ospiti.

3. Le disposizioni sull'ampliamento si applicano agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 58, recante «Norme in materia di esercizi pubblici», e successive modifiche, di seguito indicata come «Disciplina degli esercizi pubblici», legalmente esistenti alla data del 1° ottobre 1997, anche se a tale data non esercitavano la corrispondente attività.

4. È altresì ammesso l'ampliamento degli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati



classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della disciplina degli esercizi pubblici. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sull'ampliamento gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all'art. 6, comma 1, della stessa disciplina, nonché gli esercizi la cui destinazione d'uso sia stata trasformata, anche solo parzialmente, dopo un ampliamento quantitativo o qualitativo.

5. Le disposizioni sull'ampliamento si applicano altresì agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all'art. 3 della disciplina degli esercizi pubblici legalmente esistenti alla data del 1° gennaio 2000, anche se a tale data non esercitavano la corrispondente attività.

6. Le disposizioni sull'ampliamento non si applicano agli esercizi pubblici siti nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo (zona di sviluppo turistico) di cui all'art. 34 della legge o nelle aree per le quali il piano urbanistico prevede l'espropriazione per fini di pubblica utilità.

Art. 2.

Base per l'ampliamento per gli esercizi ricettivi

1. La base per l'ampliamento degli esercizi ricettivi è il numero dei posti letto dell'esercizio comunicato alla data del 1° ottobre 1997 all'unità organizzativa della provincia competente per il turismo. L'unità di misura è costituita dalla superficie lorda. Non si distingue tra parti dell'edificio sopra o sotto terra.

2. Per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non esercitavano attività ricettiva, si fa riferimento all'ultima denuncia dei letti prima di tale data.

3. Per gli esercizi senza denuncia dei letti, il numero dei letti esistenti si ottiene dividendo per 20 le superfici lorde delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, corridoi, gioscale e vani servizi inclusi. Le stesse modalità di calcolo si applicano per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 hanno esercitato un'attività ricettiva limitata.

4. Per gli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere, di appartamenti ammobiliati per ferie ovvero di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, il numero di posti letto utile quale base per l'ampliamento è calcolato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, applicando come data di riferimento il 30 aprile 2003.

Art. 3.

Indici di edificazione

1. Gli esercizi ricettivi e gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici, possono raggiungere le superfici lorde indicate agli articoli 4 e 7 mediante realizzazione di nuovo volume fuori terra o interrato, anche in deroga alla densità edilizia

prevista dal piano comunale per il territorio e il paesaggio e ad esaurimento della densità edilizia. Le altre norme edilizie contenute negli strumenti di pianificazione vigenti restano comunque in vigore.

2. L'ampliamento degli esercizi ricettivi può avvenire, previa valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, anche attraverso la costruzione di edifici accessori, nell'area di pertinenza adiacente rappresentata graficamente nelle planimetrie e anche in deroga alla zonizzazione. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla cubatura esistente alla data del 1° ottobre 1997. Per motivi di sicurezza stradale, in caso di strade pubbliche, può essere prescritto un sotto- o sovrappasso.

Art. 4.

Standards delle superfici lorde per l'ampliamento di esercizi ricettivi


1. Con riferimento all'indice di ampliamento calcolato ai sensi dell'art. 5 e alla classificazione progettata ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori massimi in metri quadri di superficie lorda dell'esercizio di cui all'allegato A.

2. Le superfici lorde di cui al comma 1 si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ivi comprese le superfici relative alla ristorazione - terrazze incluse -, alla preparazione e allo stoccaggio di cibi e bevande, alle sale per conferenze, al reparto *Wellness*, alla piscina coperta, agli alloggi per collaboratrici e collaboratori e all'alloggio di servizio. L'alloggio di servizio non può superare i 160 metri quadrati di superficie utile. Dal computo delle superfici lorde sono esclusi i locali tecnici indispensabili, quali, ad esempio, i locali tecnici per la gestione della piscina, della sauna o *beauty*, i locali caldaia, i vani tecnici per ascensori o per l'areazione, ecc., purché essi non vengano utilizzati in altro modo.

3. Fermi restando i requisiti soggettivi e le necessarie autorizzazioni, gli ambienti per la somministrazione di pasti e bevande, le sale per conferenze, il reparto *Wellness*, le piscine e i garage possono essere frequentati anche da ospiti esterni.

4. In aggiunta alle superfici lorde realizzabili ai sensi del comma 1, esercizi con almeno tre stelle possono costruire ulteriore superficie lorda, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'art. 5 con 22 metri quadrati. Esercizi con fino a due stelle possono costruire un'ulteriore superficie lorda, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'art. 5 con otto metri quadrati. Inoltre può essere realizzato un garage ogni due posti letto per ospiti. Il numero di garage così calcolato può essere aumentato di una quota del 20 per cento da destinare al personale.

5. Il permesso di costruire per l'ampliamento è rilasciato previo parere positivo dell'unità organizzativa della provincia competente per il turismo sulla sussistenza dei requisiti strutturali per la classificazione di cui all'art. 33 della disciplina degli esercizi pubblici indicata nella domanda di concessione.



6. La classificazione richiesta nella domanda di concessione può essere superiore di massimo tre categorie rispetto a quella esistente in caso di classificazione fino a due stelle, e superiore di massimo due categorie in caso di classificazione a partire da tre stelle.

Art. 5.

Indice di ampliamento

1. Nelle zone turistiche sviluppate, nelle zone turistiche fortemente sviluppate e nelle zone economicamente depresse di cui all'allegato B l'indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorda ammissibile è determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell'art. 2, secondo le seguenti modalità:

a) nelle zone economicamente depresse e nelle zone turistiche sviluppate:

1) in caso di esercizi ricettivi con meno di 40 posti letto, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 20, la somma complessiva non può comunque essere superiore a 50;

2) in caso di esercizi ricettivi con un numero di posti letto da 40 a 50 al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 10;

3) in caso di esercizi ricettivi con più di 50 posti letto, la cifra corrispondente al numero di posti letto può essere aumentata del 20 per cento, con un limite massimo di 140 posti letto;

b) in zone turistiche fortemente sviluppate al numero di posti letto esistenti può essere sommata la cifra 5, con un limite massimo di 140 posti letto.

Art. 6.

Edifici sottoposti a tutela storico-artistica

1. Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si può derogare ai valori massimi di superficie lorda di cui all'art. 4, se, a causa della struttura dell'edificio esistente, per motivi di tutela non è possibile attuare i lavori di ristrutturazione edilizia necessari per il miglioramento qualitativo dell'esercizio, e osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorda consentiti. La deroga può essere concessa previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale beni architettonici ed artistici.

Art. 7.

Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all'art. 3 della disciplina sugli esercizi pubblici, già esistenti alla data del 1° gennaio 2000, possono essere ampliati per ragioni di miglioramento qualitativo. Il numero dei posti a sedere esistenti si ottiene dividendo la superficie utile dell'esistente sala da pranzo per 1,2. Per il numero dei posti a sedere così determinato può essere realizzata una superficie lorda pari a cinque metri quadrati per ogni posto a sedere.

2. Gli esercizi di somministrazione di bevande di cui agli articoli 2 e 4 della disciplina degli esercizi pubblici, già esistenti alla data del 1° gennaio 2000, possono essere ampliati, al fine di migliorare la qualità dell'esercizio, nella misura del 50 per cento della superficie lorda.

3. Per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per quelli di somministrazione di bevande già ampliati in forza di disposizioni speciali vigenti prima della entrata in vigore del presente regolamento, nel calcolo della superficie lorda ora ammessa va detratta la relativa superficie di ampliamento.

4. Nelle superfici lorde calcolate in base ai commi 1 e 2 non sono comprese le superfici per l'alloggio di servizio nella misura di 110 metri quadrati di superficie utile e quelle per i garages prescritte dalla legge. La dimensione dell'alloggio di servizio può essere aumentata di 50 metri quadrati di superficie utile. La superficie aggiuntiva che ne risulta è compresa nelle superfici lorde.

5. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti alla data del 1° gennaio 2000 possono realizzare, nell'ambito della superficie lorda massima calcolata ai sensi dei commi 1 e 4, un numero di letti per i collaboratori pari a un letto per ogni 25 metri quadrati della superficie netta della sala da pranzo.

Art. 8.

Campeggi

1. Per i campeggi esistenti il piano comunale per il territorio e il paesaggio determina la misura della possibile edificazione tenendo conto delle esigenze qualitative di alloggi del personale. In ogni caso nella zona esistente può essere realizzata per impianti sanitari e ristorativi nonché per strutture comuni una superficie lorda nella misura massima di 40 metri quadrati per piazzuola. Resta fermo quanto disposto all'art. 17, comma 7, della legge.

2. La misura standard per una piazzuola è di un massimo di 150 metri quadrati.

3. Fino al 10 per cento delle piazzole può essere utilizzato per gli allestimenti mobili di pernottamento. Questi possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, devono essere dotati di un sistema con ruote funzionante, non possono essere infissi permanentemente al suolo e gli allacciamenti alle reti tecnologiche e gli accessori devono essere rimovibili in ogni momento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 marzo 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00245



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2021, n. 11.

Linee guida per l'organizzazione e il coordinamento di tempi e spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 13/Sez. gen. del 1° aprile 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 23 marzo 20021, n. 268

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le linee guida e le misure per il coordinamento e la programmazione di tempi e spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale, in attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige».

Art. 2.

Obiettivi

1. Il tempo è una risorsa essenziale per le famiglie ed è fondamentale per la qualità della vita e per il benessere delle famiglie e dei loro singoli componenti nelle varie fasi della vita. Una delle cause principali della mancanza di tempo è il carente coordinamento tra i tempi dei servizi pubblici e privati. Le politiche dei tempi o temporali perseguono gli obiettivi di aumentare la qualità di vita delle famiglie, di creare più opportunità di tempo libero per le famiglie e di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

2. Per attuare delle politiche temporali a misura di famiglia e per un coordinamento efficiente dei tempi e servizi offerti alla popolazione, la Provincia, le comunità comprensoriali, i comuni, le istituzioni educative e assistenziali, i datori e le datrici di lavoro, i gestori di tutti i servizi, in particolare quelli del trasporto pubblico locale, i partner privati della rete e gli operatori del tempo libero sincronizzano meglio i propri orari e le proprie attività in base alle esigenze delle famiglie e promuovono misure, offerte e servizi ad esse mirati.

Art. 3.

Ambiti di intervento

1. Le linee guida e le misure di politica temporale interessano, in un'ottica olistica, tutti i settori della vita di una città/un comune e mirano ad agevolare le famiglie

nell'espletamento delle attività quotidiane. Le misure di politica temporale sono azioni, in alcuni casi intraprese da singoli attori, che contribuiscono a migliorare la gestione del tempo delle famiglie e quindi anche la loro qualità di vita. Le politiche dei tempi sono strettamente correlate all'organizzazione del comune, sono di solito anche coordinate a livello centrale dal comune e costituiscono quindi un elemento cardine dei processi di pianificazione.

2. Politica dei tempi significa soprattutto riconsiderare le offerte, i servizi, le strutture e i rispettivi tempi, orari di apertura e orari dei servizi di trasporto, rimodularli e coordinarli in modo intelligente, e utilizzare meglio le risorse esistenti per venire incontro alle esigenze delle famiglie. In tal modo si può creare un valore aggiunto che costituisce un fattore di valorizzazione del territorio.

3. I conflitti temporali sono sempre espressione di squilibri, contrapposizioni o anche di interferenze.

Per adottare opportune misure volte a risolvere questi conflitti sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento:

- a) offerte di formazione, assistenza e supporto;
- b) tempo libero e cultura;
- c) trasporto pubblico - mobilità;
- d) mondo del lavoro a misura di famiglia;
- e) amministrazione pubblica vicina al cittadino;
- f) pianificazione territoriale;

in cui devono essere attuate misure mirate e coordinate. Su questi ambiti di intervento vengono predisposte alcune raccomandazioni operative di ordine pratico per i comuni.

Art. 4.

Cabina di regia delle politiche temporali

1. L'Agenzia per la famiglia assume funzioni di impulso e di indirizzo in materia di politiche temporali. Può inoltre organizzare, autonomamente o in collaborazione con altri enti, eventi informativi e offerte formative su questa tematica.


2. La Provincia istituisce una cabina di regia sulle politiche temporali composta da:

- a) due rappresentanti dell'Agenzia per la famiglia (presidenza);
- b) tre rappresentanti delle direzioni istruzione e formazione;
- c) un/una rappresentante delle comunità comprensoriali;
- d) tre rappresentanti dei comuni;
- e) quattro rappresentanti dei servizi giovani e delle organizzazioni delle famiglie.

3. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.

4. La cabina di regia si riunisce periodicamente e in caso di urgenze. Essa:

- a) elabora le raccomandazioni operative per i singoli ambiti di intervento;
- b) predispose il modello per lo strumento di indirizzo «Relazione sulle politiche temporali per le famiglie» di cui all'art. 8;



c) definisce le linee guida e le priorità pluriennali delle politiche temporali, d'intesa con le comunità comprensoriali e i comuni;

d) assicura un costante scambio di informazioni tra i vari attori e controlla l'attuazione delle misure a livello comunale;

e) può anche allestire tavoli di lavoro e coinvolgere esperte ed esperti interni ed esterni, nonché gli attori dei principali ambiti di intervento nell'elaborazione delle raccomandazioni operative.

Art. 5.

Coordinamento a livello comunale

1. Il coordinamento delle politiche temporali del comune o della città è affidato all'amministrazione comunale. I comuni assumono funzioni di coordinamento, programmazione e attuazione delle misure di politica temporale. La competenza in merito ai contenuti è attribuita a un/una referente politico/politica. Si consiglia l'istituzione di un ufficio per le politiche temporali, che funga da interfaccia tra politica, amministrazione, famiglie e gestori locali, associazioni e organizzazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) rilevare i conflitti temporali esistenti per le famiglie e le loro effettive esigenze, con il coinvolgimento delle parti interessate;

b) rilevare l'offerta esistente e sincronizzare gli orari delle strutture e delle istituzioni presenti;

c) pianificare e attuare misure di politica temporale sulla base delle raccomandazioni operative;

d) considerare sempre le esigenze temporali e integrarle nei processi di pianificazione;

e) monitorare regolarmente lo stato di avanzamento delle misure in atto;

f) comunicare in modo trasparente e mirato ai destinatari i contenuti delle offerte e dei progetti e illustrarne i risultati.

3. Nei comuni le politiche temporali devono essere considerate e integrate sistematicamente nei processi operativi indipendentemente dal personale.

4. In determinati casi è necessario un coordinamento sovracomunale anche per quanto riguarda le tempistiche, soprattutto tra comuni confinanti. Le comunità comprensoriali sostengono i comuni nel coordinamento sovracomunale.

Art. 6.

Collegamento in rete degli attori

1. Sono indispensabili la cooperazione e il coordinamento tra tutti gli attori, poiché essi sono interdipendenti. A tal fine servono il collegamento in rete e la cooperazione tra servizi pubblici e privati, nonché una cooperazione intersettoriale.

2. La cabina di regia, in qualità di organo di coordinamento sovraordinato, informa periodicamente la Consulta provinciale per la famiglia sullo stato di avanzamento delle misure in atto e sui risultati ottenuti.

3. Le comunità comprensoriali fungono da collegamento tra la Provincia e i comuni e sostengono i comuni nell'attuazione delle misure di politica temporale.

4. L'amministrazione provinciale, le comunità comprensoriali e i comuni hanno la responsabilità di garantire che le informazioni rilevanti per le famiglie, come le offerte, gli orari di apertura ecc., siano raccolte tutte insieme, riportate in modo chiaro e sintetico e rese accessibili al pubblico.

Art. 7.

Volontariato

1. La provincia promuove, riconosce e sostiene l'impegno del volontariato nello sviluppo e nella realizzazione delle misure di politica dei tempi.

Art. 8.

Strumento di indirizzo delle politiche temporali per le famiglie

1. La «Relazione sulle politiche temporali per le famiglie» è lo strumento di indirizzo delle politiche dei tempi. Questo documento fornisce il quadro di riferimento per rilevare e limitare i conflitti temporali più pressanti in un dato territorio. Serve a determinare obiettivi, misure, compiti e attori delle misure di politica temporale nei vari ambiti di intervento. In tal modo offre anche la base per mettere a punto opportune misure per agevolare notevolmente la vita delle famiglie di quel territorio. La relazione è anche uno strumento utile per registrare i risultati e documentare i traguardi ottenuti nelle politiche temporali per le famiglie. La cabina di regia predispone una griglia che ogni comune è tenuto a utilizzare per valutare la situazione del proprio territorio e per registrare i risultati ottenuti.

2. Sulla base dell'analisi dei bisogni delle famiglie e delle offerte esistenti, è possibile individuare le lacune nelle offerte. Il comune può colmare queste lacune in modo mirato, sviluppando offerte adeguate. In questo contesto si dovrebbero individuare anche esempi concreti di buone pratiche.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 marzo 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

22R00219



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 aprile 2021, n. 12.

Modifiche al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 14/Sez. gen. dell'8 aprile 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 marzo 2021, n. 283;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 54 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è inserito il seguente art. 55:

«Art. 55 (Proroga di misure in materia di assistenza economica sociale e agevolazioni tariffarie a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19). — 1. Tutte le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 54, che sono state concesse con durata fino a febbraio o marzo 2021 secondo le modalità di cui al medesimo articolo, vengono prorogate d'ufficio fino al 30 aprile 2021 compreso.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 54, le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo vengono concesse ed erogate previa presentazione di una nuova domanda nel mese di aprile 2021, secondo le modalità di cui all'art. 54 stesso.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 54, per le domande di cui al comma 2 di questo articolo il termine del periodo fissato al 31 marzo 2021 nel comma 2 dell'art. 54 è prorogato al 30 aprile 2021.

4. Il termine per il rinnovo delle agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali in scadenza da marzo a giugno 2021 di cui all'art. 44, comma 3, è esteso a sessanta giorni.»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 aprile 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

22R00246

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2021, n. 0156/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della LR 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in particolare, l'art. 7, comma 21, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d'imposta, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale;

Visto l'art. 7, comma 25, della legge regionale 13/2019, che prevede che la Giunta regionale individua i progetti di intervento da finanziare con l'art *bonus* in coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale;

Visto l'art. 7, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) che ha introdotto tra i beneficiari dell'art *bonus* anche le persone fisiche;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2019, n. 196 con cui è stato emanato il «Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con il decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196», e ritenuto di emanarlo;



Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1382 del 10 settembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con il decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale» sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«c-bis) le persone fisiche.»;

c) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «o operativa» sono inserite le seguenti parole: «ovvero la residenza o il domicilio fiscale».

Art. 2.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019

1. Dopo il comma 6 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è inserito il seguente:

«6-bis. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di intervento individuati dalla Giunta regionale con riferimento a specifiche disposizioni di legge regionale, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. A tal fine la Giunta regionale adotta i parametri qualitativi per l'inserimento dei progetti nell'Elenco in uniformità con quanto previsto al comma 4, in quanto compatibile.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2021, n. 0161/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 6 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), ed in particolare:

- l'art. 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca;

- l'art. 22, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale;

- l'art. 22-bis, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative: a) brevettazione di prodotti propri;



b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di *know-how* e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti;

Visto l'art. 11 della sopra citata legge regionale 3/2015, secondo il quale gli incentivi dalla stessa normativa sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive;

Visto il «Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria» emanato con proprio decreto n. 115/ Pres/2021 ed in particolare l'art. 2, comma 1 lettera b) che individua le attività rientranti nella definizione del «settore terziario»;

Atteso che nella definizione del «settore terziario» non viene compresa la sezione I riguardante le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e che, per mero errore materiale, il codice ATECO riferito all'attività di magazzino e custodia è indicato quale 51.10 anziché 52.10;

Considerato che le imprese svolgenti le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione sono interessate a sviluppare interventi per l'innovazione, incentivabili con le misure di cui agli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 3/2015;

Ritenuto necessario per le suddette ragioni ricomprendere nella definizione di «settore terziario» anche le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione di cui alla sezione I della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 nonché correggere l'errore materiale riferito al codice ATECO come sopra illustrato;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115», e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1411 di data 17 settembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria emanato con decreto

del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22-bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 115/2021

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 115/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 5) le parole: «classi 51.10» sono sostituite dalle seguenti: «classi 52.10»;

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente:

«5 bis) sezione I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;».


Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00206



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 settembre 2021, n. 0163/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancImpresa FVG-riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 6 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))»;

Tenuto conto che, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nella legge regionale 13/2021, si rende necessario intervenire a modifica del succitato regolamento n. 082/Pres;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 delle Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2021, n. 1438;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'art. 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 del DPREg. n. 82/2017

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), i



criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi in conto capitale, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati:

a) negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli;

b) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'art. 62, comma 1-bis della legge regionale 3/2015;

c) nelle aree definite dall'art. 82 della legge regionale legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), comprendenti i complessi produttivi degradati;

d) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'art. 62, comma 1-bis della legge regionale 3/2015.

3. In attuazione dell'art. 60, comma 1, della legge regionale 3/2021, il presente regolamento disciplina altresì la concessione di incentivi a imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione per l'insediamento nelle aree di cui al comma 2, per l'attrazione di nuovi investimenti.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del DPR n. 82/2017

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

b) alla lettera e) del comma 1, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

c) al comma 2 le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 ».

Art. 4.

Modifica all'art. 7 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 1-bis dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 ».

Art. 5.

Modifica all'art. 10 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, dopo le parole: « lettera b) » sono aggiunte le seguenti: « comma 1-bis ».

Art. 6.

Modifica all'art. 11 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, dopo le parole: « lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « comma 1-bis ».

Art. 7.

Modifica all'art. 17 del DPR n. 82/2017

1. Alla lettera c) del comma 8 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: « degli articoli 13 e 14 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 14 ».

Art. 8.

Modifica all'art. 18 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 8 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: « ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000, » sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'art. 19 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 ».

Art. 10.

Modifica all'art. 20 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 ».

Art. 11.

Modifiche all'art. 31 del DPR n. 82/2017

1. All'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 »; b) al comma 4, le parole: « al comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis ».

Art. 12.

Modifica all'art. 32 del DPR n. 82/2017

1. Al comma 3 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, le parole: « comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 8 ».

Art. 13.

Sostituzione dell'Allegato 1 al DPR n. 82/2017

1. L'Allegato 1 al decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 riferito all'art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato 1: sostituzione dell'Allegato 1 al DPR n. 82/2017 (riferito all'art. 13)**ALLEGATO 1: ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI**

(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera a))

Come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1

Consorzio	Comuni Zona D1
Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG)	Trieste
	San Dorligo della Valle
	Muggia
Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT)	Tolmezzo
	Amaro
	Villa Santina
Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (COSEF)	Udine
	Pozzuolo
	Pavia di Udine
	Cividale del Friuli
	San Giorgio di Nogaro
	Torviscosa
	Terzo di Aquileia
	Cervignano
	Carlino
	Osoppo
	Buia
Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG)	Monfalcone
	Ronchi dei Legionari
	Staranzano
	Gorizia
Consorzio per la zona di sviluppo economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento (ZIPR)	San Vito al Tagliamento
	Spilimbergo
Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP)	Maniago
	Montereale Valcellina
	Meduno
	Cimolais
	Claut
	Erto e Casso
Area distrettuale	Comuni Zona D1
Distretto industriale del mobile	Porcia
	Pordenone
	San Vito al Tagliamento
Distretto industriale della sedia	Corno di Rosazzo
	Manzano
	Moimacco
	San Giovanni al Natisone
	Premariacco
	Pavia di Udine
Distretto industriale del coltello Montereale Valcellina	Meduno
	Maniago
Distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica	Porcia
	Pordenone
	San Vito al Tagliamento

Visto, Il Presidente: FEDRIGA



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 settembre 2021, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), di seguito legge;

Visto in particolare l'articolo 2 della legge, che:

a) al comma 1, definisce giovani professionalità altamente specializzate i soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:

1) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

2) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;

3) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina;

b) al comma 2, prevede che con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini della lettera a), numero 1);

Visto in particolare l'articolo 3 della legge, che:

a) ai commi 1 e 2, prevede il riconoscimento di contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate;

b) al comma 9, prevede che con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di contributi, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei contributi medesimi;

Visto il testo del "Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e

all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG)" e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1467 del 24 settembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG)


(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale tramite il sostegno della permanenza, del rientro e dell'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate, il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), le modalità di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 9/2021, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei contributi.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2021 il presente regolamento individua inoltre le classi di laurea rilevanti ai fini dell'identificazione delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9/2021, si intendono per giovani professionalità altamente specializzate i soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:

- a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
- b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
- c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.

2. Nell'allegato A al presente regolamento sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini del comma 1, lettera a).

3. Qualora il titolo di studio straniero non sia già stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 (Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148).

Art. 3.

Contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/2021, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dal 10 giugno 2021, con contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo pieno e indeterminato;
- b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
- c) essere residenti e domiciliati sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.

2. Non sono ammissibili a contributo le domande aventi ad oggetto:

- a) assunzioni in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro;
- b) assunzioni con contratto di apprendistato;
- c) assunzioni con contratto di lavoro intermittente;
- d) assunzioni con contratto di rioccupazione.

3. Alle giovani professionalità altamente specializzate che soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e che non fossero residenti e domiciliati sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione risultante dalla comunicazione obbligatoria di assunzione, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021, un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 500 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.

4. Il contributo di cui al comma 3 è aumentato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 9/2021, di 500 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

5. Il contributo di cui al comma 3 è aumentato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 9/2021, di 1.000 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo familiare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo familiare del richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200 euro annui per ciascun minore oltre il primo.

Art. 4.

Cumulabilità degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9/2021, i contributi di cui all'articolo 3 sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici previsti per la medesima finalità.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 9/2021 i contributi di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo.

2. Qualora l'assunzione di cui al comma 1 sia stata effettuata nel periodo ricompreso fra il 10 giugno 2021 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero, qualora sia stato previsto un periodo di prova, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo se tale ultimo termine è più favorevole per il richiedente.

3. La domanda per i contributi di cui al comma 1 è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l'apposito applicativo informatico a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), cioè Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le istruzioni di cui al comma 4. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

4. Le istruzioni a supporto della predisposizione e della presentazione della domanda di cui al comma 3 attraverso l'apposito applicativo informatico sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

5. Non è ammissibile e pertanto viene rigettata la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento.

6. Nella domanda per il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, il richiedente rende una dichiarazione, ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'avvenuto conseguimento di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 2 e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c). Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, nella domanda di contributo il richiedente formula istanza di valutazione del titolo di studio straniero al fine dell'accesso al beneficio allegando la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 189/2009. Il fac simile dell'istanza di valutazione è reso disponibile unitamente alle istruzioni di cui al comma 4. Alla domanda medesima il richiedente allega una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante che l'assunzione è avvenuta con un livello di inquadramento contrattuale corrispondente



al profilo professionale posseduto, tenuto conto delle previsioni della contrattazione collettiva applicabili nel caso di specie al rapporto di lavoro e delle competenze possedute dal soggetto richiedente. Il fac simile della dichiarazione è reso disponibile unitamente alle linee guida di cui al comma 4.

7. Nella domanda per il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, da presentarsi contestualmente alla domanda per il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, il richiedente rende dichiarazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti:

a) la data in cui la residenza e il domicilio sono stati spostati sul territorio regionale, la circostanza che la sistemazione reperita coincide con la residenza e il domicilio e la composizione del nucleo familiare del richiedente;

b) l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

8. Entro 3 mesi dalla scadenza di ciascuna annualità del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, il beneficiario, per il tramite dell'apposito applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, conferma o aggiorna la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, richiedendo, ove spettante, l'integrazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 9/2021.

Art. 6.

Disposizioni procedurali

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite l'apposito applicativo informatico.

3. Conclusa l'istruttoria, la Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, e alla contestuale erogazione dello stesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, il termine è sospeso per l'acquisizione del parere da parte del competente Ministero di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 189/2009.

4. Il comma 3 trova applicazione anche per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, che viene erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, tenuto conto delle eventuali domande integrative di cui all'articolo 5, comma 8.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 9/2021, il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, e le diverse annualità di cui all'articolo 3, comma 3, sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

6. Le modifiche all'allegato A al presente regolamento sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 7..

Revoca dei contributi

1. Comportano la revoca totale del contributo di cui all'articolo 3, comma 1:

a) il venir meno in capo al richiedente della residenza o del domicilio sul territorio regionale entro dodici mesi dall'erogazione;

b) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta entro dodici mesi dall'erogazione.

2. Comportano la revoca parziale del contributo di cui all'articolo 3, comma 1:

a) il venir meno in capo al richiedente della residenza o del domicilio sul territorio regionale dopo dodici mesi ed entro trentasei mesi dall'erogazione;

b) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo dodici mesi ed entro trentasei mesi dall'erogazione.

3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo così commisurata:

a) nella misura del 60 per cento se gli eventi di cui al comma 2 si verificano dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'erogazione;

b) nella misura del 40 per cento se gli eventi di cui al comma 2 si verificano dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'erogazione.

4. Le previsioni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), non trovano applicazione qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di erogazione del contributo, purché il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

5. In relazione al contributo di cui all'articolo 3, comma 3, qualora durante una annualità di contributo si verificano il venir meno in capo al richiedente della residenza o del domicilio sul territorio regionale ovvero la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, la relativa annualità di contributo è revocata e non si procede all'erogazione delle eventuali annualità successive. Trova applicazione quanto previsto dal comma 4.


Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (articolo 2, comma 1, numero 3, lettera b)

LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
LM-11 SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
LM-12 DESIGN
LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE
LM-17 FISICA
LM-18 INFORMATICA
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-23 INGEGNERIA CIVILE
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI



LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
LM-34 INGEGNERIA NAVALE
LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
LM-40 MATEMATICA
LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA
LM-47 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE
LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE
LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
LM-54 SCIENZE CHIMICHE
LM-58 SCIENZE DELL'UNIVERSO
LM-6 BIOLOGIA
LM-60 SCIENZE DELLA NATURA
LM-61 SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
LM-66 SICUREZZA INFORMATICA
LM-67 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE
LM-68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE
LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE
LM-72 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE
LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-79 SCIENZE GEOFISICHE
LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
LM-82 SCIENZE STATISTICHE
LM-83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE
LM-86 SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI
LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE VETERINARIE E FARMACEUTICHE
LM-91 TECNICHE E METODI PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Visto, il Presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 ottobre 2021, n. **0170/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del «Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19» di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 20 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'articolo 6 della Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), ai commi 20 e seguenti, dispone che:

“20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza personale delle categorie più fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia.

21. Il valore del bonus di cui al comma 20 è pari a 100 euro a persona con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggiato con conducente sulla rete regionale.

22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le persone residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:


- a) donne in gravidanza;
- b) persone ultra settantenni;
- c) persone con disabilità.”

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) la quale all'articolo 30 stabilisce che i “criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge”;

Visto il “Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19” di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021)” emanato con proprio decreto n. 069/Pres/2021;

Ritenuto stante l'allungamento delle tempistiche di erogazione materiale del Bonus in oggetto, attraverso la modalità della fornitura di carte prepagate, di apportare modifiche al Regolamento che consentano l'utilizzo del contributo a tutto l'anno 2022;

Visto il testo del “Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “BONUS TRASPOR-



TO IN SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19” di cui all’articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69”, e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1459 di data 24 settembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il “Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19” di cui all’articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69” nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

FEDRIGA

—

ALLEGATO

Regolamento di modifica al regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19” di cui all’articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all’articolo 3 del DPREg 69/2021

1. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 69 (Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del “BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19” di cui all’articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021) è sostituito dal seguente:

«3. La carta prepagata può essere utilizzata entro il 31 dicembre 2022.»

Art. 2.

Modifica all’articolo 8 del DPREg 69/2021

1. Il comma 4 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 69/2021 è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

22R00209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 ottobre 2021, n. **0172/Pres.**

Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all’articolo 7 e all’articolo 7-bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 20 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all’art. 7, come da ultimo modificato dall’art. 50 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine, il quale prevede:

a) al comma 1 che l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale;

b) al comma 2 che i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie ai Confidi sono stabiliti con regolamento;

Visto l’art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, come da ultimo modificato dall’art. 51 della legge regionale n. 3/2021, il quale stabilisce che unitamente alla concessione delle garanzie di cui al soprari-chiamato art. 7, può essere attribuita una contribuzione integrativa a favore dei soggetti destinatari, per l’ulteriore abbattimento degli oneri finanziari, se si tratta di operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 oppure se i soggetti destinatari sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o *start-up* innovative;

Ritenuto di dare attuazione agli articoli 7 e 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012;



Visto il testo del «Regolamento di attuazione per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'art. 7 e all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1374;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'art. 7 e all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'art. 7 e all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

(Omissis).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in attuazione dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), disciplina criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), operanti nel territorio regionale, da destinare all'attivazione di interventi di garanzia nonché alla concessione di contribuzioni integrative a favore delle imprese e dei liberi professionisti aventi sede operativa nel territorio

regionale, al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di operazioni di investimento e per le esigenze di capitale circolante.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Confidi: i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici);

b) Confidi operanti sul territorio regionale: con riferimento alle attività svolte e ai soggetti consorziati o soci, i Confidi che, anche in via non esclusiva, rilasciano garanzie a favore di imprese e liberi professionisti aventi sede legale o operativa nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

c) liberi professionisti:

1. i prestatori di attività professionali ordinistiche iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

2. i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);

3. i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

4. gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di cui ai punti 1, 2 e 3;

5. le società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);

d) imprese: imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi che risultino iscritte e attive nel registro delle imprese;


e) imprese e liberi professionisti aventi sede operativa nel territorio regionale: imprese e liberi professionisti che svolgono un'attività economica in almeno una sede operativa attiva in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Sicurezza sul lavoro

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'assegnazione delle risorse di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, allegata all'istanza di assegnazione e sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi richiedente attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dall'as-



segnazione delle risorse. Ove queste siano già state erogate, il Confidi assegnatario e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Art. 4.

Soggetti assegnatari

1. Possono essere assegnatari delle risorse di cui al presente regolamento, i Confidi iscritti all'albo previsto per gli intermediari finanziari oppure all'elenco tenuto dell'Organismo incaricato di cui rispettivamente agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che risultino operanti nel territorio regionale sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i Confidi destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 5.

Criteri di assegnazione e presentazione delle domande

1. Le risorse sono ripartite tra i Confidi richiedenti in base ai seguenti criteri:

a) operatività, espressa in termini di operazioni di garanzia a favore delle imprese e dei liberi professionisti con sede operativa nel territorio regionale;

b) rappresentatività, espressa in termini di imprese e liberi professionisti con sede legale o operativa nel territorio regionale consorziati o soci dei Confidi richiedenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione e sono definiti i parametri per l'assegnazione delle risorse disponibili in applicazione dei criteri di cui al comma 1.

3. La domanda di assegnazione delle risorse è presentata dal legale rappresentante del Confidi richiedente, corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nonché delle note integrative e della relazione sulla gestione approvata dall'assemblea dei soci;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante gli elementi necessari all'applicazione dei commi 2 e 3.

Art. 6.

Modalità di utilizzo

1. Le risorse assegnate sono destinate alla costituzione da parte del Confidi di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie e delle contribuzioni integrative di cui al capo III.

3. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il Confidi assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse assegnate in conformità alle finalità dell'art. 7 e dell'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, nonché la promozione dell'accesso al credito agevolato ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 7 del presente regolamento.

CAPO III

OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

Art. 7.

Soggetti destinatari e operazioni ammissibili

1. Le risorse assegnate sono impiegate dai Confidi assegnatari per l'attivazione di interventi di garanzie, diretti a sostenere il finanziamento di operazioni di investimento o le esigenze di liquidità a breve e medio termine, a favore delle imprese e dei liberi professionisti con sede operativa nel territorio regionale.

2. Gli interventi di garanzia non sono attivabili a favore di imprese e liberi professionisti:

a) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001;

b) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

c) che rientrano nei casi, richiamati nell'allegato A al presente regolamento, di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Gli interventi di garanzia attivati dai Confidi con le risorse assegnate assicurano la promozione dell'accesso al credito agevolato a vantaggio dei soggetti beneficiari, sotto forma di minori premi di garanzia, di maggiori volumi di finanziamento, di minori tassi d'interesse, di maggiore rischiosità di portafoglio o di minori requisiti di garanzia.

4. Unitamente alle garanzie di cui al comma 1, i Confidi possono concedere, con una quota parte delle risorse assegnate, una contribuzione integrativa a favore dei soggetti destinatari, per l'ulteriore abbattimento degli oneri finanziari di cui al comma 2, se si tratta di operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 oppure se i soggetti destinatari sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o *start-up* innovative, nel rispetto delle intensità massime stabilite con il bando di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 8.

Regime di aiuto

1. Le agevolazioni connesse alle garanzie rilasciate a favore dei soggetti destinatari sono concesse dai soggetti assegnatari ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. L'elemento di aiuto è determinato secondo le modalità definite dal «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea.

4. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre agevolazioni a favore dei soggetti destinatari, nel rispetto della normativa applicabile per la disciplina degli aiuti di Stato.

CAPO IV


OBBLIGHI E MONITORAGGIO

Art. 9.

Vincoli di destinazione e obblighi di trasparenza

1. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione e dell'obbligo di trasparenza rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 6, l'assegnazione è revocata e le risorse sono restituite alla Regione in conformità all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso di attivazione con le risorse assegnate di interventi di garanzia che non assicurano a favore dei soggetti destinatari la promozione dell'accesso al credito agevolato oppure l'ulteriore abbattimento degli oneri finanziari, l'assegnazione ai Confidi è revocata per la parte corrispondente agli interventi attivati in contrasto ai commi 3 e 4, dell'art. 7 e le relative risorse sono restituite alla Regione in conformità all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.



Art. 10.

Monitoraggio

1. I Confidi assegnatari trasmettono ogni anno alla Struttura regionale competente, entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio di bilancio, i dati relativi ai soggetti destinatari, alle garanzie rilasciate e alle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente regolamento.

2. I Confidi assegnatari mantengono per dieci anni dalle relative concessioni le registrazioni dei dati relativi alle garanzie rilasciate a valere sulle risorse assegnate, conservando le informazioni necessarie a verificare l'ammissibilità degli interventi attivati e fornendo i corrispondenti dettagli a richiesta della Struttura regionale competente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'art. 8)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*», tra l'altro:

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopraccitate lettere a) e b) opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti «*de minimis*» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000.

3. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*» sotto forma di prestiti o di garanzie, se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

4. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere inoltre concessi aiuti «*de minimis*» sotto forma di prestiti o di garanzie, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a una *rating* del credito inferiore a B.

Visto, Il presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2021, n. **0184/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 10 novembre 2021)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 11, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in questione, la pubblicazione nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione è effettuata senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti gli atti per i quali la pubblicazione stessa sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione;

Visto l'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), come inserito dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale;

Ritenuto di apportare al regolamento emanato con DPR n. 052/Pres./2016 le modifiche necessarie al fine di coordinare i contenuti del testo regolamento con le sopra descritte disposizioni legislative;

Ritenuto inoltre di apportare ulteriori modifiche al regolamento in questione, la cui opportunità è emersa dall'applicazione concreta dello stesso, in particolare per quanto concerne la disciplina delle modalità di presentazione delle richieste di pubblicazione, al fine di migliorare in termini di efficacia ed efficienza l'assolvimento degli adempimenti funzionali alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 19 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1605 del 22 ottobre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016», nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 052/2016.

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016

1. Dopo il comma 2, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 052 (Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le ragioni di urgenza o di necessità sono esplicitate nella richiesta di pubblicazione di cui all'art. 8.

2-ter. La pubblicazione di supplementi può essere adottata anche in caso di pubblicazioni particolari o voluminose, secondo le esigenze della Redazione.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2 nella richiesta di pubblicazione di cui al comma 8 va indicata la previsione legislativa o regolamentare, ovvero esplicitata l'esigenza di pubblica conoscenza dell'atto.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali) le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), del comma 1 la parola: «sempre» è soppressa;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è effettuata nel testo integrale o per estratto, in conformità a quanto previsto o richiesto.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «che la prescrive» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'indicazione dell'esigenza di pubblica conoscenza dell'atto.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le pubblicazioni che non sono rese obbligatorie dalla normativa vigente o da provvedimenti amministrativi della Regione comportano l'applicazione delle tariffe diversificate di cui all'art. 11».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione in forma informatica ed in formato editabile. La richiesta di pubblicazione va inoltrata attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'accesso all'area riservata, il soggetto richiedente si accredita presso il portale internet della Regione.

2-ter. L'accreditamento per la pubblicazione di atti nella parte terza, per i quali la pubblicazione non è prescritta da norma o da atto amministrativo, è subordinata al riscontro dell'esigenza di pubblica conoscenza dell'atto.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli avvisi e i comunicati da inserire sono predisposti dai richiedenti utilizzando l'apposito modello pubblicato sul portale internet regionale.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La pubblicazione degli atti è subordinata all'assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta.»

Art. 6.


Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2 e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di richieste irregolari o incomplete, la pubblicazione può essere differita.»;



c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'evidenza dell'avvenuta pubblicazione avviene esclusivamente tramite il portale. Lo stato della richiesta è verificabile dal portale stesso.»

Art. 7.

*Modifica all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 052/2016*

1. Al comma 2, dell'art. 10, del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 le parole: «Il Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura competente in materia di patrimonio».

Art. 8.

*Modifica all'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 052/2016*

1. Il comma 3, dell'art. 12, del decreto del Presidente della Regione n. 052/2016 è sostituito dal seguente:

«3. La riproduzione cartacea o su supporto informatico del Bollettino Ufficiale della Regione può essere richiesta alla Struttura regionale competente in materia di patrimonio secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.»

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00211

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 della Regione Piemonte recante «Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). (Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 28 dicembre 2021).

Con riferimento alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 «Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)», pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 dicembre 2021, si provvede ad apportare le seguenti rettifiche al fine di correggere meri errori materiali:

all'art. 5, il comma 4-*quater* è da intendersi come comma 4 del medesimo articolo;

all'art. 23, che sostituisce interamente l'art. 28-*bis* della legge regionale n. 2/2009, al comma 14, lettera *d*) del medesimo art. 28-*bis*, dopo la parola: «addestramento» sono da inserire le seguenti: «ed allenamento».

Per maggiore chiarezza si riportano i testi delle citate disposizioni, come sopra rettifiche:

Art. 5 (*Modifiche dell'art. 5-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2*). — 1. Il comma 3 dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal piano regolatore generale comunale (PRGC), non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, compresi solarium o dehors fissi a carattere permanente, fuori terra ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*); nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro o nucleo abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal decreto direttoriale n. 337/2012, dal codice civile e dal PRGC. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano all'interno dell'area sciabile sino al confine della stessa così come individuata dal comune; all'esterno dell'area sciabile vige la regolamentazione urbanistica comunale, la quale non può prevedere nuove edificazioni fuori terra ad una distanza inferiore minima di venti metri dalle piste; si applica il comma 4-*bis* agli edifici esistenti ricadenti entro la medesima distanza.»



2. Il comma 4 dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sul filo di fabbricazione esistente, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'art. 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare le infrastrutture, gli accessori e le pertinenze di cui all'art. 4, comma 1.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 2/2009 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Nei casi in cui la fascia di rispetto delle piste di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e delle attrezzature complementari interferisce con il centro o nucleo abitato di cui al comma 3, gli ampliamenti degli edifici in essa ricadenti, anche superiori al 20 per cento del volume esistente, se previsto dal PRGC, sono realizzati in modo da non ridurre la distanza tra il filo di fabbricazione e le piste o le attrezzature complementari.

4-*ter*. Costituisce filo di fabbricazione esistente il perimetro dell'area occupata da fabbricati o da solarium o dehors fissi e a carattere permanente esistenti, legittimamente realizzati e in aderenza all'edificio principale. È facoltà dei comuni individuare ulteriori limitazioni nell'individuazione dei fili di fabbricazione. In caso di ampliamento degli edifici esistenti sul filo di fabbricazione di solarium o dehors fissi, non è consentita una ulteriore realizzazione di tali strutture che sposti il filo di fabbricazione originario.»

4. Al comma 6 dell'art. 5-*bis* le parole «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle parole «commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 5»;

(Art. 28-*bis*) 14. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/2009, le procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

a) ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;

b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'art. 4, comma 1;

c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;


d) ai voli di addestramento ed allenamento dei piloti.»

22R00215

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-027) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 7 0 9 *

€ 3,00

